



Comunicato Ufficiale n. 68 del 6/04/2023

Stagione Sportiva 2022/2023

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.....	2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti	2
2.1. Messaggio augurale per le festività Pasquali del Presidente della LND	2
2.2. Messaggio augurale Pasqua 2023 del Presidente del C.R. Sardegna	2
2.3. Comunicato Ufficiale n° 297 della Lega Nazionale Dilettanti	2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
3.1. Consiglio Direttivo	2
3.2. Segreteria	2
3.2.1. Programma gare "Play-Off" Regionali – Seconda Fase – Titolo Campione Regionale Juniores "Under 19" Stagione Sportiva 2022/2023	2
4. Comunicazioni della Delegazione di Olbia/Tempio.....	3
4.1. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	3
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA	3
CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"	3
4.2. PROGRAMMA GARE DEL 13 APRILE 2023	3
5. RISULTATI GARE	4
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	5
7. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale	7

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

2.1. Messaggio augurale per le festività Pasquali del Presidente della LND

In occasione delle prossime festività pasquali, vorrei rivolgere a nome personale e di tutto il Consiglio Direttivo i più sinceri auguri alla grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti. Ferma restando l'importanza di questa ricorrenza per i credenti, è affascinante guardare alle tradizioni e alle usanze diverse in tutto il mondo nelle celebrazioni di un evento che costituisce parte dell'identità culturale di intere comunità o popoli. La stessa LND ne è strettamente legata a una propria: il Torneo delle Regioni. Dopo una lunga attesa durata quattro anni, eccoci qui finalmente riuniti in Veneto nella festa del calcio a 5, quel calcio di base che non ragiona per interessi economici, ma che si applica nel volontariato, nell'attività sociale e nella valorizzazione dei giovani. Appare, dunque, chiaro il motivo per cui ci è mancata così tanto la possibilità di rivederci e di condividere del tempo, così come accadrebbe normalmente in una famiglia. Mentre ci godiamo questi momenti insieme, e in attesa di riviverli presto in occasione del Torneo di calcio a 11 in Piemonte, è impossibile staccarsi dal pensare a chi ancora si sveglia nell'incubo della guerra. Se la Santa Pasqua è simbolo di rinascita e di pace, allora la speranza è che il mondo possa guarire da questa violenza ingiustificata in Ucraina, dove da più di un anno ogni diritto umano è stato calpestato senza risparmiare donne e bambini. Il movimento dilettantistico, nel suo piccolo, continuerà sempre a fare la sua parte aiutando le persone in difficoltà, seguendo quegli stessi principi di amicizia e di solidarietà che rendono il calcio qualcosa di più di uno sport.

Giancarlo Abete

2.2. Messaggio augurale Pasqua 2023 del Presidente del C.R. Sardegna

Unitamente agli auguri del Presidente Giancarlo Abete, a quelli del Consiglio Direttivo, degli impiegati e collaboratori tutti del C.R. Sardegna, desidero inviare a tutta la grande famiglia del Calcio Dilettantistico Sardo, i più sinceri auguri di una serena Pasqua.

Gianni Cadoni

2.3. Comunicato Ufficiale n° 297 della Lega Nazionale Dilettanti

Si allega, per opportuna conoscenza, copia del Comunicato Ufficiale della LND n. 297 avente per oggetto: **“Decreto di approvazione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, pervenuto, attraverso la F.I.G.C. , dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport.”**

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.1. Consiglio Direttivo

3.2. Segreteria

3.2.1. Programma gare “Play-Off” Regionali – Seconda Fase – Titolo Campione Regionale Juniores “Under 19” Stagione Sportiva 2022/2023

In base ai risultati delle gare dei Quarti Di Finale del Campionato in oggetto, si qualificano alla Seconda fase Regionale (Semifinali) le seguenti Società: :

In base al sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato, il programma gare della Seconda fase dei "play-off" (Semifinali) per l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale del Campionato "Juniores Under 19" con gare di andata e ritorno, è il seguente:

SEMIFINALE "2° TURNO PLAY-OFF" Gara di Andata: Mercoledì 12 Aprile 2023	
Ferrini / Iglesias Calcio	Ore: 17:00 Campo "Piero Polese" Ferrini di Cagliari
Taloro Gavoi / Pol. Calcio Budoni	Ore: (18:00- accordo fra le Società) -Campo Comunale "Maristai" di Gavoi
SEMIFINALE "2° TURNO PLAY-OFF" Gara di Ritorno: Sabato 15 Aprile 2023	
Iglesias Calcio / Ferrini	Ore: 17:00 Campo Comunale "Monteponi" di Iglesias
Pol. Calcio Budoni / Taloro Gavoi	Ore: 18:00 (accordo fra le Società) -Campo Comunale di "Budoni"

Si qualificherà al turno successivo la squadra di ciascun accoppiamento delle gare di **Semifinale** che, nei due incontri di **andata e ritorno**, avrà segnato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate nel computo dei tempi regolamentari dei due incontri, al termine della gara di ritorno (**non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta**), si procederà direttamente all'esecuzione dei calci di rigore secondo le norme vigenti.

FINALE : campo, data e ora da definire

Qualora i tempi regolamentari terminassero in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; persistendo ancora la parità, si eseguiranno i calci di rigore secondo le norme vigenti.

4 Comunicazioni della Delegazione di Olbia/Tempio

4.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

- **Gara Tavolara – Azzani del 15.04.2023:** la gara a margine, per indisponibilità del campo dichiarato e accordo tra le società, verrà disputata presso il **Campo Comunale Azzani San Michele, alle ore 16,00.**

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

- **Gara Academy Porto Rotondo – Olbia 1905 Academy del 16.04.2023:** la gara a margine, per accordo tra le società, verrà disputata **alle ore 9,00.**
- **Gara Viddalbese – B.Selleri Città di Olbia del 6.04.2023:** la gara a margine, per accordo tra le società, verrà disputata **Giovedì 13.04.2023, alle ore 18,00.**

4.2 PROGRAMMA GARE DEL 13 APRILE 2023

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -OT-

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
VIDDALBESE	B.SELLERI CITTA DI OLBIA	R	13/04/2023 18:00	409 COMUNALE DI VIDDALBA E.A.	VIDDALBA E.A.	S.P. VIDDALBA-AGGIUS

5 RISULTATI GARE

TERZA CATEGORIA TEMPIO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 9 Giornata - R			
(1) ALA	- RUDALZA	0 - 8	
(2) ATLETICO TOMI'S OSCHIRI	- AGGIUS	2 - 3	
AUDAX PADRU	- M.B. ORANGE	0 - 0	
AZZANI	- FUNTANALIRAS MONTI	2 - 1	
JUVE LURAS	- LA TULESE	2 - 1	
TRE MONTI	- GOLFO ARANCI	2 - 5	

(1) - disputata il 02/04/2023

(2) - disputata il 31/03/2023

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -OT-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			
ACADEMY PORTO ROTONDO	- ACADEMY PORTO ROTONDOsq.B	3 - 3	
F.B.C. CALANGIANUS 1905	- SANTA TERESA GALLURA	4 - 1	
FANUM OROSEI	- BITTESE	3 - 1	
(1) OLBIA 1905 ACCADEMY	- PORTO CERVO	14 - 2	

(1) - disputata il 04/04/2023

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-OT

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
ACADEMY PORTO ROTONDOsq.B	- OSCHIRESE	0 - 4	
(1) ATLETICO MONTI	- B.SELLERI CITTA DI OLBIA	6 - 5	
(2) TRINITA A.S.D.	- LA TULESE	14 - 1	

(1) - disputata il 01/04/2023

(2) - disputata il 04/04/2023

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 8 Giornata - R			
ACADEMY PORTO ROTONDO	- OLBIA 1905 ACCADEMY	5 - 0	
(1) ATLETICO MADDALENA	- LUOGOSANTO	0 - 0	
OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	- F.B.C. CALANGIANUS 1905	5 - 0	
(1) SANTA TERESA GALLURA	- ILVAMADDALENA 1903	2 - 0	

(1) - disputata il 02/04/2023

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 5 Aprile 2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA TEMPIO C11

GARE DEL 2/ 4/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

- **Gara del 2/ 4/2023 ALA - RUDALZA**

IL G.S. letto il referto di gara e

PREMESSO CHE:

- Per tutta la durata della gara un nutrito gruppo di supporters della compagine locale (riconosciuti per indumenti e bandiere riconducibili all'Ala') proferivano all'indirizzo del Direttore di gara frasi offensive, volgari, intimidatorie e dal contenuto antisemita " ebreo bastardo" , " infame sionista". Utilizzavano, inoltre, in senso dispregiativo e di scherno il termine "handicappato" in più occasioni;
- Al minuto dieci del secondo tempo, durante una normale interruzione, , il sig. **Pitta Alessio (ALA')** – dirigente accompagnatore e designato assistente del D.G. – accedeva indebitamente all'interno del rettangolo di gioco, e, raggiunto il D.G. nei pressi del dischetto del rigore urlava all'indirizzo del predetto le seguenti parole :“ mongolo,mongoloide, down, sei malato”;
- alla notifica del provvedimento di espulsione il sig. Pitta non ottemperava immediatamente ma ritardava la sua uscita dal recinto di gioco;
- accomodatosi in tribuna, il Pitta reiterava la sua deprecabile condotta, rivolgendosi ancora al Direttore di Gara con toni sprezzanti, minacciosi, offensivi ed addirittura incitando ed aizzando altri supporters della compagine locale ad inveire contro il predetto.
- Al termine dell'incontro, il giocatore Coghi Giovanni (Ala') si portava a pochi cm dal Direttore di gara urlandogli epiteti di vario genere. Inoltre, proferiva all'indirizzo del predetto in maniera dispregiativa termini quali " down, handicappato" ed ancora " si vede che hai un deficit" . Alla notifica del provvedimento, inveiva continuamente ancora verso il Direttore di Gara tanto da rendere necessario l'intervento di alcuni giocatori della squadra avversaria che di forza lo portavano negli spogliatoi;

CONSIDERATO CHE:

- Emerge, in maniera inconfutabile, un deplorabile ed ingiustificato accanimento nei confronti del Direttore di Gara e che tali condotte rappresentino inequivocabilmente una vergognosa espressione di inciviltà ingiustificabile, ove si consideri, tra l'altro, che nella medesima giornata dell'incontro si celebrava " la giornata della consapevolezza sull'autismo";
- Si evidenzia, che per quanto l'abitudine faccia dimenticare il significato originario di queste parole, si tratta di **termini offensivi e discriminatori** nei confronti della categoria di persone a cui si riferiscono e usarli alimenta una cultura del pregiudizio e della discriminazione;
- le condotte evidenziate rivestono carattere di particolare gravità in ragione dell'evidente disvalore etico, sportivo e sociale dei cori protrattisi *in modo insistito e con deprecabile indifferenza per tutta della durata della gara;*
- *Non occorre dilungarsi per rimarcare il rapporto di profonda e radicale alterità che separa dai valori che reggono lo sport i censurabili comportamenti qui descritti e che riflettono un'impropria e inaccettabile visione delle competizioni sportive come occasione per disinibire e liberare pulsioni di violenza e rifiuto dell'altro muovendo da un improprio e insidioso senso di appartenenza;*

P.Q.M

in forza di quanto disposto dagli artt. 11, 16 e 18 CGS

IL G.S.
DELIBERA

- di sanzionare la Società Ala' con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, concedendo la sospensione dell'esecuzione dell'anzidetta sanzione disciplinare, per un periodo di prova di 1 anno, ex art. 16 commi 2 bis e 3 CGS;
- di comminare l'ammenda di Euro 500,00 alla Società Ala' per i gravi episodi accaduti e per non essere intervenuta, attraverso i suoi Dirigenti e/o personale di servizio, ad evitare che gli spettatori si accanisero contro il Direttore di Gara. Negli appositi paragrafi vengono riportati i provvedimenti assunti per quanto in atti".

GARE DEL 1/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUREDDU ANTONIO (LA TULESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ADAMO MANUEL (GOLFO ARANCI) AZARA FRANCESCO (TRE MONTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIUA ALESSANDRO (TRE MONTI)

GARE DEL 2/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 ALA
VDGS

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/12/2023

PITTA ALESSIO (ALA)

Perché, investito del ruolo di assistente, accedeva indebitamente sino all'area di rigore inveendo contro il Direttore di gara in maniera volgare ed offensiva, utilizzando, inoltre, ripetutamente, termini quali "mongolo, down ecc" in maniera dispregiativa ed inappropriata. Alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava volontariamente l'uscita dal terreno di gioco. Giunto sugli spalti, continuava ad indirizzare volgarità, impropri e minacce avverso il Direttore di Gara incitando ed animando la folla contro quest'ultimo.

La rilevanza dei fatti descritti, è ulteriormente aggravata dal fatto che essi sono ascrivibili ad un dirigente che dovrebbe essere di esempio sia per i propri giocatori, sia per i giovani che assistono ad un incontro. Dirigenti che in prima persona debbono impegnarsi anchee soprattutto a tra-smettere valori fondamentali quali rispetto, tolleranza ed inclusione sociale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

COGOI GIOVANNI MARIA (ALA)

Perché al termine dell'incontro si accaniva contro il Direttore di Gara, proferendogli frasi volgari ed irrispettose, e reiterando la deprecabile condotta tanto da rendere necessario l'intervento degli avversari per fargli guadagnare gli spogliatoi. Utilizzava, inoltre, espressioni quali " down, handicappato, hai un deficit" in maniera dispregiativa dimostrando un' ingiustificabile insensibilità verso un'etica sociale di primaria importanza.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCANU GABRIELE (ALA)

Perché al termine dell'incontro, in prossimità degli spogliatoi, urlava all'indirizzo del Direttore di Gara una frase irraguardosa

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -OT- C11

GARE DEL 1/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

F.B.C. CALANGIANUS 1905
Carenza impianto idrico locali spogliatoi.

7 Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

MOTIVI – udienza del 03.04.2023 – rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 115

Reclamo proposto da: *Pol. Juve Luras*

Avverso decisioni del G.S. di cui al: *C.U. n° 64 della Delegazione LND di Olbia/Tempio del 24.03.2023*

Gara: *"Juve Luras - Alà" del 23.03.2023*

Campionato: *Terza Categoria di Olbia/Tempio*

La A.S.D. Juve Luras ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. della delegazione di Olbia Tempio n. 64 del 24.3.2023 e relativa alla gara del campionato di Terza Categoria, girone G Olbia Tempio, "Juve Luras – Alà" disputata in data 23.3.2023, con la quale il calciatore della squadra reclamante Nieddu Gianluca è stato squalificato per n. 5 gare effettive per essersi, quale anche capitano della squadra, reiteratamente rivolto al direttore di gara con espressioni minacciose e volgari e per averlo attinto al volto con la fascia da capitano che egli si è tolto al momento di abbandonare il terreno di giuoco all'esito della notificazione del provvedimento disciplinare di espulsione.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta negando che il direttore di gara sia stato attinto dalla fascia di capitano lanciata dal Nieddu, che sarebbe caduta per terra e per il resto da un lato non nega le parole offensive e minacciose rivolte dal proprio calciatore al direttore di gara ma le giustifica in parte in quanto il provvedimento di espulsione sarebbe stato eccessivo. Ha rilevato, altresì, la reclamante di essere società particolarmente corretta tanto da essere stata fino all'evento per cui è reclamo prima del girone nella classifica Disciplina.

Il reclamo è infondato in quanto lo stesso si limita a contestare in modo invero generico ed anche contraddittorio (perché da un lato si negano i fatti come riportati nel referto di gara e dall'altro lato la società dichiara di condannare le frasi proferite dal proprio calciatore) quanto dettagliatamente riportato dal direttore di gara nel proprio referto e sembra non cogliere né la portata gravemente offensiva delle frasi rivolte dal Nieddu all'arbitro dopo che questi lo aveva richiamato, in quanto capitano della squadra che aveva appena segnato una rete, ad assicurare una pronta ripresa del gioco (su questo la società si limita a ritenere 'esagerato' il provvedimento di espulsione) e nemmeno la assoluta gravità delle condotte poste in essere successivamente alla notificazione del provvedimento di espulsione consistenti: nel cercare reiteratamente con il direttore di gara un contatto fisico, non avvenuto per l'intervento dei compagni di squadra; nel lanciare contro il direttore di gara la fascia di capitano e colpendolo con essa al volto; nell'aver rivolto durante l'intervallo della gara – e quindi quando lo stesso era già stato espulso e si trovava all'esterno del terreno di gioco - verso l'arbitro frasi gravemente minacciose, intimidatorie ed offensive.

Posto che la società non ha addotto alcun concreto elemento per minare la fede privilegiata ai sensi

dell'art. 61, comma 1, C.G.S. dei fatti percepiti dall'arbitro e riportati in referto, né la stessa ha articolato specifici mezzi di prova come richiesto dall'art. 60, comma 2, C.G.S. (non ha specificamente individuato né i testi né i capi specifici sui quali dovrebbe vertere l'esame), si deve evidenziare come la sanzione irrogata da parte del Giudice Sportivo appaia congrua e rispettosa delle disposizioni applicabili alla fattispecie in esame: l'art. 36, lett. b) C.G.S., infatti sanziona con un minimo di n. 4 giornate la condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara che si concretizza in un contatto fisico e tale deve ritenersi anche l'aver attinto l'arbitro al volto con la fascia da capitano (condotta che non si ritiene integrare la fattispecie di condotta violenta in quanto estrinsecazione di un gesto di protesta e per la natura dell'oggetto utilizzato non volta a ledere l'integrità fisica, ma che appunto è equiparabile ad una grave protesta con contatto fisico tra il calciatore e l'arbitro) e a ciò deve aggiungersi l'aggiunta di una giornata per la reiterazione degli insulti, prima e dopo la notificazione del provvedimento di espulsione e anche per gli insulti e le minacce durante l'intervallo della gara, quando il calciatore avrebbe dovuto essere pienamente lucido e consapevole di ciò che era accaduto nonché in considerazione del ruolo di capitano della squadra ricoperto dal Nieddu, che lo avrebbe dovuto invece indurre ad essere – come espressamente previsto nel regolamento - il calciatore più collaborativo di tutti con l'arbitro nella gestione della squadra e il suo unico interlocutore in ordine alle decisioni assunte.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

Il rigetto del reclamo, confermando le decisioni del Giudice Sportivo .

Dispone l'incameramento del contributo.

Il Segretario G.Masu	Il Delegato G.Satta
---------------------------------------	--------------------------------------

Publicato ed affisso all'albo in Tempio il 6 Aprile 2023